

Regolamento regionale 29 marzo 2016, n.1.

“Albo regionale delle Cooperative sociali”.

La Giunta regionale

ha deliberato

Il Presidente della Giunta regionale

visto l'articolo 121, quarto comma della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;
visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);
vista la delibera della Giunta regionale n. 855 del 29 dicembre 2015 (Approvazione proposta di regolamento recante “Albo regionale delle cooperative sociali” in attuazione della legge regionale 10 aprile 2015, n. 7);
vista l'approvazione da parte del Consiglio regionale nella seduta del 16 marzo 2016;

Emana

il seguente Regolamento:

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di iscrizione e cancellazione dall'Albo regionale delle cooperative sociali e le modalità di verifica e controllo dei requisiti soggettivi e oggettivi dei soggetti iscritti nell'Albo regionale istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 7 (Promozione e valorizzazione delle cooperative sociali in Campania, in attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali).
2. Le cooperative sociali, come definito dall'articolo 1 comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
 - a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
 - b) lo svolgimento di attività diverse -agricole, industriali, commerciali o di servizi- finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Art. 2

(Sezioni dell'Albo)

1. L'Albo regionale delle cooperative sociali si articola nelle seguenti sezioni:
 - a) Sezione A) nella quale sono iscritte le cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 381/1991;
 - b) Sezione B) nella quale sono iscritte le cooperative sociali che svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi- finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381/1991;

c) Sezione C) nella quale sono iscritti consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali di cui all'articolo 8 della legge n. 381/1991;

d) Sezione D) nella quale sono iscritti gli organismi aventi sede negli Stati membri dell'Unione Europea per le finalità di cui all'articolo 6, comma 7 della legge regionale n. 7/2015.

2. Le cooperative possono ottenere l'iscrizione ad entrambe le sezioni previste dal comma 1, lettere a) e b) alle condizioni previste dalla legislazione nazionale.

Art. 3

(Requisiti per l'iscrizione)

1. Hanno diritto ad iscriversi nell'Albo regionale le cooperative sociali o loro consorzi, iscritti nel registro delle imprese, con sede nel territorio regionale e gli organismi analoghi alle cooperative sociali aventi sede negli altri Stati dell'Unione europea.

2. L'iscrizione nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative non comporta l'automatica iscrizione all'Albo regionale.

3. Possono chiedere l'iscrizione nelle Sezioni "A" o "B" dell'Albo regionale le cooperative sociali i cui statuti attestino esplicitamente l'assenza di fini di lucro e prevedano finalità solidaristiche per il perseguimento dell'interesse generale della comunità, esclusivamente attraverso l'esercizio di una delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 381/91.

4. L'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è comunque condizionata all'applicazione, per i lavoratori, della normativa contrattuale vigente per il settore, nonché al rispetto, per quanto riguarda i soci volontari, delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 5, della legge n. 381/91.

5. Le cooperative sociali che intendono iscriversi nella Sezione "A" dell'Albo devono possedere i seguenti requisiti specifici:

a) effettiva autonomia tecnica, organizzativa ed economica, in relazione alla tipologia di attività da svolgere, specificatamente illustrata nella relazione di cui all'articolo 4;

b) possesso da parte dei soci lavoratori e dei dipendenti dei titoli di studio e degli attestati professionali richiesti dalla normativa regionale e nazionale vigente.

6. Le cooperative sociali che intendono iscriversi nella Sezione "B" dell'Albo devono possedere i seguenti requisiti:

a) presenza idonea di soci lavoratori, soci volontari o dipendenti quanto a numero e professionalità, al fine di garantire un corretto inserimento delle persone svantaggiate;

b) presenza, finalizzata al loro inserimento lavorativo, di un numero di persone svantaggiate tale da rispettare il rapporto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 381/91.

7. I consorzi di cooperative che intendono iscriversi nella sezione "C" devono essere costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.

Art. 4

(Procedure per l'iscrizione)

1. Ai fini dell'iscrizione nell'Albo regionale il legale rappresentante della cooperativa sociale, presenta, alla Unità Operativa Dirigenziale competente, istanza, sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), indicando la sezione nella quale richiede di essere iscritto.

2. L'istanza è corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti o indichi:

- a) gli estremi dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- b) il codice fiscale ed il numero di Partita Iva;
- c) il numero di iscrizione al registro delle imprese;
- d) la sede legale risultante dal Certificato CCIAA;
- e) l'elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche sociali;
- f) l'elenco dei soci ordinari, soci volontari, soci sovventori e soci fruitori di cui all'articolo 2, comma 3 della legge regionale n. 7/2015;
- g) l'elenco dei lavoratori soci e non soci, con l'indicazione delle professionalità, dei titoli di studio, e della tipologia di contratto;
- h) l'attestazione della regolarità dei versamenti previdenziali e del rispetto delle norme contrattuali di settore per gli addetti;
- i) l'attestazione che la cooperativa non abbia in corso contravvenzioni in materia di lavoro, previdenziale, assicurativa e fiscale non conciliabile in via amministrativa e/o procedure di fallimento;
- l) l'attestazione di non essere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e di non aver subito provvedimenti interdittivi da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- m) l'attestazione di insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia) ovvero di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione, ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
- n) l'elenco dei lavoratori soci e non soci distinto per tipologia di attività A o B come previsto nella Circolare Ministero del Lavoro dell'8 novembre 1996, n.153 (Disposizioni relative all'interpretazione dell'art. 1 della L. n. 381/91), esclusivamente nel caso di contemporanea richiesta di iscrizione di cooperativa di tipo B.

3. Per le sole istanze di iscrizione alla Sezione B, oltre le attestazioni di cui al comma 2, la Dichiarazione sostitutiva di certificazione attesta:

- a) il numero delle persone svantaggiate di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 7/2015, inserite o da inserire nel lavoro, in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori della cooperativa;
- b) il possesso di documentazione idonea rilasciata dalla pubblica amministrazione, relativa alle persone svantaggiate;
- c) il possesso o meno della qualità di socio delle persone svantaggiate.

4. L'istanza di iscrizione nella Sezione "C", oltre che dalle attestazioni di cui al comma 2, è accompagnata da Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'elenco cooperative socie alla data di presentazione della domanda, con i relativi estremi di iscrizione alle sezioni A e B.

5. L'istanza di iscrizione, per ciascuna tipologia di Sezione, è corredata dalla presentazione della seguente documentazione:

- a) copia dell'ultimo bilancio approvato ivi incluse la nota integrativa, le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, di cui agli articoli 2428, 2429 del codice civile;
- b) relazione dettagliata sull'attività già svolta, o se in attività da meno di un anno, relazione articolata sull'attività che la cooperativa intende svolgere.

6. Le istanze per l'iscrizione alla Sezione "D" sono corredate dalla attestazione del rappresentante legale di possesso dei requisiti analoghi a quelli richiesti per l'iscrizione all'Albo se ed in quanto occorra con riferimento a peculiari attestazioni richieste.

7. Le istanze e la documentazione a corredo sono presentate, esclusivamente, in via informatica e digitale, nelle forme previste dalla D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). La modulistica per la presentazione dell'istanza ed ogni altra indicazione tecnica sono definite con atti dirigenziali e sono pubblicate in evidenza sul portale istituzionale della Regione a cura dell'Unità Operativa Dirigenziale competente.

8. L'ufficio competente, al termine della verifica delle autocertificazioni rese e del possesso dei requisiti di iscrizione, adotta il provvedimento di accoglimento o diniego entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della istanza.

9. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), avverso i provvedimenti di diniego della domanda di iscrizione e i provvedimenti di cancellazione è ammesso il ricorso in via gerarchica alla Direzione Generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero per motivi di legittimità e di merito da parte di chi vi abbia interesse entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

10. Ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) avverso i provvedimenti di diniego della iscrizione e il provvedimento di cancellazione è ammesso, in ogni caso, ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento.

Art. 5

(Effetti dell'iscrizione)

1. L'iscrizione nell'Albo regionale è, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n.7/2015, condizione:

- a) per accedere ai benefici previsti dalla legge regionale;
- b) per la stipula di convenzioni-quadro su base territoriale finalizzate all'inserimento lavorativo;
- c) per effettuare l'integrazione lavorativa prevista dall'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- d) per assicurare i compiti di assistenza e prevenzione a carico degli enti locali in collaborazione con le cooperative, come previsto dall'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
- e) per l'applicazione di benefici e forme di collaborazione previsti dalla legislazione in materia di cooperazione sociale.

Art. 6

(Comunicazione delle modifiche e adempimenti annuali)

1. Le cooperative iscritte nell'Albo regionale comunicano alla Unità Operativa Dirigenziale competente le modifiche dello statuto, il trasferimento della sede, le variazioni del nominativo del legale rappresentante e delle persone che ricoprono cariche associative. La comunicazione deve avvenire tempestivamente e comunque entro il termine di trenta giorni dall'evento.

2. Le cooperative iscritte trasmettono, entro il 30 giugno di ogni anno:
 - a) copia dell'ultimo bilancio approvato ivi incluse la nota integrativa, le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
 - b) dichiarazione del legale rappresentante attestante la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nell'Albo.
3. La mancata comunicazione di modifiche e variazioni e o il mancato rispetto degli adempimenti annuali sono motivo di cancellazione dall'Albo.
4. Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio di verifica delle modifiche e delle variazioni è di sessanta giorni, decorsi i quali le modifiche e le variazioni si intendono registrate.
5. Nel caso in cui le modifiche o le variazioni comportano la perdita dei requisiti di iscrizione nell'Albo, il dirigente competente, avvia il procedimento di cancellazione dal registro ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento.

Art. 7

(Procedure per la revisione e la cancellazione)

1. Gli uffici regionali provvedono di ufficio alla revisione periodica delle cooperative iscritte, al fine della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione.
2. Sono cancellate dall'Albo, con provvedimento espresso del dirigente competente, le cooperative che:
 - a) presentano espressa richiesta mediante loro legale rappresentante;
 - b) perdono i requisiti per l'iscrizione;
 - c) non comunicano le modifiche intervenute successivamente alla iscrizione di cui all'articolo 6, comma 1;
 - d) non ottemperano agli adempimenti annuali.
3. L'avvio del procedimento di cancellazione, se non avviene ad istanza di parte, è comunicato agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Il termine per la conclusione del procedimento è di novanta giorni.

Art. 8

(Modalità di tenuta dell'Albo)

1. L'Albo regionale è suddiviso nelle Sezioni indicate dall'articolo 2 del presente regolamento.
2. Nell'Albo sono annotati gli elementi essenziali della cooperativa, la descrizione sintetica dell'oggetto sociale, la sede, l'anno di costituzione, i nominativi di chi ricopre cariche di rappresentanza o direttive, le modifiche intervenute, gli estremi del provvedimento di iscrizione e di cancellazione.
3. All'atto dell'iscrizione alle cooperative è attribuito un numero progressivo di identificazione che corrisponde al collegato fascicolo contenente la documentazione.

Art. 9

(Pubblicità e trasparenza)

1. L'Albo e i relativi documenti sono pubblici ed è diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi.
2. A cadenza trimestrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione l'estratto dell'Albo, contenente l'elenco delle cooperative iscritte e i riferimenti essenziali.

3. La cura della pubblicazione sul portale regionale è affidata alla responsabilità della Unità Operativa Dirigenziale competente.

Art. 10

(Verifica impatto regolamentare)

1. La Unità Operativa Dirigenziale competente effettua periodicamente la valutazione dell'impatto della presente regolamentazione, verificando:

- a) il grado di raggiungimento delle finalità poste a base dell'adozione dell'intervento;
- b) l'eventuale insorgenza di costi o effetti non previsti;
- c) le principali criticità emerse;
- d) l'eventuale necessità di misure integrative o correttive con riferimento all'atto o alle circostanze di attuazione.

2. La verifica relativa ai succitati contenuti va operata con la puntuale esplicitazione degli indicatori presi a riferimento e delle fonti a supporto, incluse le risultanze di eventuali consultazioni svolte con le principali categorie interessate dall'intervento. Gli esiti della verifica sono comunicati alla Direzione Generale e al Dipartimento competenti per materia.

3. La prima verifica di impatto è effettuata dopo 180 giorni dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

La Giunta regionale, con deliberazione n. 855 del 29 dicembre 2015 ha approvato la proposta di regolamento, ad iniziativa della Giunta Regionale – Assessore Lucia Fortini.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 26 gennaio 2016, con il n. 251 del registro generale ed assegnata alla VI Commissione consiliare permanente per l'esame.

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 16 marzo 2016.

Note

Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Legge regionale 10 aprile 2015, n. 7: "Promozione e valorizzazione delle cooperative sociali in Campania, in attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali)."

Articolo 4: "Albo regionale delle cooperative sociali."

"1. È istituito, presso la Giunta regionale, l'Albo regionale delle cooperative sociali.

2. L'Albo si articola nelle seguenti sezioni:

- a) sezione A: sono iscritte le cooperative sociali previste dall'articolo 2, comma 4, lettera a);
- b) sezione B: sono iscritte le cooperative sociali previste dall'articolo 2, comma 4, lettera b);
- c) sezione C: sono iscritti i consorzi previsti dall'articolo 8 della legge 381/1991;
- d) sezione D: sono iscritti gli organismi aventi sede negli Stati membri dell'Unione Europea per le finalità previste all'articolo 6, comma 7.

3. Le cooperative possono ottenere l'iscrizione ad entrambe le sezioni previste dal comma 2, lettere a) e b) alle condizioni previste dalla legislazione nazionale.

4. L'iscrizione all'Albo regionale è condizione per l'affidamento dei servizi, come previsto dall'articolo 6:

- a) per accedere ai benefici;
- b) per la stipula di convenzioni-quadro su base territoriale finalizzate all'inserimento lavorativo;
- c) per effettuare l'integrazione lavorativa prevista dall'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- d) per assicurare i compiti di assistenza e prevenzione a carico degli enti locali in collaborazione con le cooperative, come previsto dall'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
- e) per l'applicazione di benefici e forme di collaborazione previsti dalla legislazione in materia di cooperazione sociale.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale

disciplina con regolamento il procedimento di iscrizione e cancellazione dall'Albo regionale e le modalità di verifica e controllo dei requisiti soggettivi e oggettivi dei soggetti iscritti.

6. L'Albo regionale è aggiornato al 31 dicembre di ogni biennio, a partire dall'annualità della data di entrata in vigore della presente legge."

Comma 2.

Legge 8 novembre 1991, n. 381: "Disciplina delle cooperative sociali".

Articolo 1: "Definizione."

"1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate."

Note all'articolo 2.

Comma 1, lettere a), b) e c).

Legge 8 novembre 1991, n. 381 già citata nella nota al comma 2 dell'articolo 1.

Articolo 1, comma 1, lettere a) e b) già citate nella nota al comma 2 dell'articolo 1.

Articolo 8: "ConSORZI."

"1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali."

Comma 1, lettera d).

Legge regionale 10 aprile 2015, n. 7 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 6: "Affidamento dei servizi."

Comma 7: "7. Gli enti pubblici, compresi quelli economici e le società di capitali a partecipazione pubblica, possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici o l'esecuzione, nel contesto di programmi di lavoro protetti, alle cooperative e alle imprese sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b) o ad analoghi organismi aventi sede negli Stati membri della Comunità europea quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta dai soggetti di cui all'articolo 3 che, in ragione della natura del loro svantaggio o della gravità del loro disagio, non possono esercitare l'attività professionale in condizioni normali."

Note all'articolo 3.

Commi 3, 4 e 6 lettera b).

Legge 8 novembre 1991, n. 381 già citata nella nota al comma 2 dell'articolo 1.

Articolo 1, comma 1, lettere a) e b) già citate nella nota al comma 2 dell'articolo 1.

Articolo 2: "Soci volontari."

Commi 2 e 5: "2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di

operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4."

Articolo 4: "Persone svantaggiate".

Comma 2: "2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza."

Note all'articolo 4.

Commi 1 e 2.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Articolo 38: "Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze."

"1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo."

Commi 2 lettera f) e 3 lettera a).

Legge regionale 10 aprile 2015, n. 7 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 2: "Definizione."

Comma 3: "3. Le cooperative sociali possono prevedere la presenza nella composizione sociale di soci fruitori che si avvalgono direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa stessa. I soci fruitori non partecipano all'attività della cooperativa e non hanno diritto a retribuzioni. I soci fruitori hanno diritto di voto nell'Assemblea dei soci e possono essere eletti alle cariche sociali. I soci fruitori sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci."

Articolo 3: "Persone svantaggiate."

"1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b) sono considerate persone svantaggiate i soggetti di cui all'articolo 4 della legge 381/1991.

2. Per favorire la continuità lavorativa dei soggetti ove è venuta meno la situazione di svantaggio riconosciuta dalla legge 381/1991, la Regione interviene per un massimo di due anni con un

contributo corrispondente al 50 per cento degli oneri previdenziali versati per le persone svantaggiate, da erogare alle cooperative sociali che li assumono con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.".

Comma 2 lettera l).

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.".

Articolo 38: "Requisiti di ordine generale.".

"1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave

negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all' articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell' articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all' articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall' articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all' articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell' articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in

conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all' articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:

- a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza."

Comma 2 lettera m).

Legge 18 ottobre 2001, n. 383: "Primi interventi per il rilancio dell'economia."

Articolo 1-bis: "Emersione progressiva."

Comma 14: "14. I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto pubblico fino alla conclusione del periodo di emersione."

Comma 5 lettera a).

Codice Civile

Articolo 2428: "Relazione sulla gestione."

"Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta .

L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

- 1) le attività di ricerca e di sviluppo;
- 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
- 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
- 5) abrogato;
- 6) l'evoluzione prevedibile della gestione;
- 6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:
 - a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
 - b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e

al rischio di variazione dei flussi finanziari.

Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.”.

Articolo 2429: “Relazione dei sindaci e deposito del bilancio.”.

“Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma.

Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.”.

Note all'articolo 5.

Comma 1 lettere c) e d).

Legge regionale 10 aprile 2015, n. 7 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 4 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 1.

Legge 5 febbraio 1992, n.104: “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.

Articolo 18: “Integrazione lavorativa.”.

“1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate.

2. Requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, oltre a quelli previsti dalle leggi regionali, sono:

- a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I del codice civile;
- b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di efficienza operativa.

3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento biennale dell'albo di cui al comma 1.

4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38.

6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:

- a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi al posto di lavoro

- e per l'avvio e lo svolgimento di attività lavorative autonome;
- b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione delle persone handicappate."

Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza."

Articolo 114: "Compiti di assistenza degli enti locali."

"1. Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza i comuni e le comunità montane, avvalendosi ove possibile delle associazioni di cui all'art. 115, perseguono, anche mediante loro consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in economia o a mezzo di loro associazioni, senza fini di lucro, riconosciute o riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti:

- a) prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la progettazione e realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi programmati;
- b) rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorità scolastiche, delle cause locali di disagio familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica;
- c) reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente.

2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere affidato dai comuni e dalle comunità montane o dalle loro associazioni alle competenti aziende unità sanitarie locali o alle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116."

Note all'articolo 7.

Comma 3.

Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."

Articolo 7: "Comunicazione di avvio del procedimento."

"1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari."